



CONVENZIONE DI ATENEO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di INGEGNERIA "Enzo Ferrari", con sede in Modena, Via Vivarelli 10/1, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominata "soggetto promotore", rappresentata da Massimo Borghi, nato a Modena il 16/10/1956,

E

COMUNE DI PORTO MANTOVANO con sede legale in Strada Cisa n. 112, PORTO MANTOVANO (MN) - 46047, codice fiscale e partita IVA n. IT00313570202, nel prosieguo del presente atto denominata "*Soggetto Ospitante*" rappresentata da MASSIMO SALVARANI, codice fiscale SLVMSM55B23H541Q, nato a RONCOFERRARO (MN) il 23/02/1955, in qualità di SINDACO,

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore come da progetto/i di tirocinio allegato/i. La presente Convenzione è valida per l'attivazione di tirocini curriculari con gli studenti di tutti i Corsi di studio UNIMORE.

Articolo 2

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutors e del responsabile aziendale;
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni sul luogo di lavoro.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Articolo 4

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Articolo 5

Il soggetto promotore garantisce a favore dei tirocinanti la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL, nonché mediante apposita Polizza "Infortuni") e la copertura della responsabilità civile personale di tutte le persone di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, compresi gli studenti e i tirocinanti, per i danni a terzi e a cose di terzi; i riferimenti e i testi di Polizza sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Si precisa che dette coperture operano anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, purché debitamente formalizzate.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Articolo 6

Qualora i tirocini vengano attivati per studenti del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria e Dipartimento di Economia Marco Biagi, questi si riservano di chiedere un contributo a parziale copertura delle spese amministrative. L'importo e le modalità di versamento verranno definite direttamente col Dipartimento interessato.

Articolo 7

I dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Articolo 8

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

La risoluzione della convenzione o il raggiungimento della data di scadenza non hanno effetto sui tirocini iniziati prima del termine, che saranno dunque completati secondo le indicazioni del progetto di formazione; la convenzione conserverà pertanto efficacia per i soli tirocini iniziati prima del termine, sino alla loro scadenza.

Articolo 9

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

Articolo 10

La presente convenzione è perfezionata mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata o caricamento della stessa firmata digitalmente sull'applicativo "Piattaforma Tirocini". L'imposta di bollo, se dovuta, è assolta in modo virtuale dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena - Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015.

Disposizioni particolari

(Disposizioni specifiche e/o deroghe agli articoli precedenti)

Emendamento art.6

In deroga a quanto espressamente previsto dall'art.6 , di contributo a parziale copertura delle spese amministrative non verrà richiesto.

Emendamento art. 8

In deroga a quanto espressamente previsto dall'art. 8, la presente convenzione avrà durata di tre anni dalla data della sua stipula; non sono previsti taciti rinnovi.

....., lì

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Dipartimento di INGEGNERIA "Enzo Ferrari"
IL DIRETTORE
(Massimo Borghi)

.....

Per accettazione:, lì

IL SOGGETTO OSPITANTE
(DOTTORESSA/FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO EMANUELA DAL BOSCO)

.....